



08878-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

Mirella Cervadoro - Presidente -

Sent. n. 3300

Maria Daniela Borsellino

PU - 22/11/2018

Pierluigi Cianfrocca - Relatore -

Reg. Gen. n. 33194/2018

Lucia Aielli

Giuseppe Coscioni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

(omissis) , nato a (omissis) , nato a (omissis)

(omissis),

contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21.9.2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PM, in persona del sost. Proc. Gen. dott. Assunta Cocumello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21.9.2017 la Corte di Appello di Palermo ha confermato quella con cui il Tribunale aveva riconosciuto (omissis) responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso (con tale (omissis) (omissis)) in danno del Comune di (omissis) sicché, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti alla contestata aggravante ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 51,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; lo (omissis) era stato inoltre condannato a risarcire il danno patito dalla costituita parte civile Comune di (omissis) che era stato liquidato in via equitativa in Euro 1.000;

2. ricorre per Cassazione, tramite il difensore, (omissis) lamentando:

2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al delitto di cui all'art. 640 cod. pen. ed al disposto di cui all'art. 192 cod. pen.: rileva, in primo luogo, come la Corte si sia limitata a ripercorrere l'iter motivazionale della sentenza di primo grado senza far luogo ad un reale esame critico delle doglianze articolate con l'atto di appello; denuncia il travisamento della prova circa la linearità e la correttezza della condotta da lui tenuta sul posto di lavoro e confortata dalle dichiarazioni del teste ^(omissis) (pagg. 21-25 della trascrizione relativa all'udienza del 22.5.2014); osserva che le sue mansioni comportavano necessariamente il recarsi presso i vari siti di competenza della Gesip per risolvere le diverse questioni e problematiche insorte e che proprio quel giorno egli si era portato presso gli uffici del Comune per rappresentare il disagio dei lavoratori per la mancata percezione degli stipendi; aggiunge che la Corte non ha fornito alcuna spiegazione sull'allegato difetto degli elementi costitutivi del delitto di truffa aggravata a lui contestato ovvero quello dell'ingiusto profitto con altrui danno che non può automaticamente coincidere ed essere integrato da un breve allontanamento dal posto di lavoro rilevando che, comunque, i giudici palermitani si sono limitati a ribadire principi di carattere generale non tenendo conto del caso concreto;

2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.: rileva come la Corte territoriale abbia motivato in maniera incongrua non avendo egli, con il suo comportamento, determinato alcun danno all'immagine del Comune di Palermo e, in ogni caso, dovendo essere utilizzato, ai fini della attenuante in parola, il solo criterio di natura patrimoniale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. In punto di fatto era stato accertato che il giorno 23.8.2011 una volante della Polizia era accorsa presso gli uffici della Ragioneria del Comune di ^(omissis) siti in via ^(omissis) dove si erano portati alcuni dipendenti della Gesip che, come nei giorni precedenti, stavano protestando e manifestando per reclamare la retribuzione; preso atto che i manifestanti si erano nel frattempo allontanati (avendo comunque constatato il danneggiamento di due scrivanie, di un infisso e di un cronotermostato), gli operanti si erano allora portati negli uffici comunali di ^(omissis) dove quattro dei manifestanti erano stati trovati a parlamentare con il funzionario comunale ^(omissis), sempre in ordine alle retribuzioni, venendo nell'occasione identificati.

La deposizione del teste (omissis), dipendente comunale presso gli uffici di (omissis), aveva consentito di accertare che i manifestanti (e, con loro, l'odierno ricorrente) si erano portati in quel luogo intorno alle ore 12,30 di quel 23.8.2011.

Il Tribunale aveva inoltre riportato la deposizione del teste (omissis) (che il ricorso sostiene essere stata travisata) il quale aveva riferito che lo (omissis) quel giorno era in servizio con orario di lavoro dalle 6,00 alle 14,10 comprendente dieci minuti di pausa pranzo; il teste aveva precisato che lo (omissis) aveva, tra i suoi compiti, quello di "girare tra i siti della piscina comunale e dello (omissis) (omissis) per controllare i lavori svolti ... non aveva l'obbligo di comunicare i propri spostamenti ma che si poteva muovere da sito a sito sempre per ragioni collegate ad esigenze di servizio" aggiungendo che, comunque, a quanto gli risultava, quel giorno il ricorrente non aveva avanzato alcuna richiesta per allontanarsi dal posto di lavoro per ragioni diverse da quelle legate alle proprie mansioni lavorative.

Ed inoltre, sempre secondo quanto in punto di fatto accertato (e, in realtà, mai effettivamente contestato) dai giudici di merito, dalla nota della Gesit, versata in atti, era stato possibile rilevare che lo (omissis) aveva "timbrato" alle 5,44 presso lo stadio comunale ed in uscita dallo (omissis) alle ore 14,10 dallo.

Lo (omissis), assolto dal delitto di danneggiamento, era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata in danno del Comune di (omissis) in quanto, pur risultando in servizio per l'intero arco di tempo compreso tra le 5,44 e le 14,10, si era accertato essere stato presente alle ore 12,30 circa del 23.8.2011 presso gli uffici della Ragioneria Comunale e, poi, presso gli uffici di (omissis) .

2. Con l'atto di appello, la difesa di (omissis) aveva sostenuto, in primo luogo, che costui, per le proprie mansioni, non doveva necessariamente permanere, per l'intero orario di lavoro, su una determinata postazione lavorativa; per altro verso che, quel giorno, egli si era recato presso gli uffici del Comune per rappresentare il disagio proprio e dei suoi colleghi per la mancata corresponsione degli stipendi.

Aveva sottolineato che, in ogni caso, il breve allontanamento del posto di lavoro non aveva cagionato un danno patrimoniale apprezzabile né poteva ritenersi idoneo ad intaccare il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro; da ultimo, aveva invocato il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

3. La Corte di Appello ha respinto il gravame sul rilievo secondo cui, in primo luogo, doveva ritenersi incontroverso che l'imputato aveva interrotto la propria attività lavorativa senza essere stato autorizzato da alcuno ed aveva spiegato che l'"apprezzabile" (pregiudizio) non poteva ritenersi sinonimo di "rilevante".

Aveva inoltre escluso l'applicabilità della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. per la quale rileva il solo profilo del danno patrimoniale laddove, nel caso in esame, la condotta dell'imputato aveva avuto riflessi anche sul piano del danno all'immagine dell'amministrazione comunale non suscettibile di pronta valutazione economica e, certamente, non risolvibile in un danno di "speciale tenuità".

4. La sentenza, tuttavia, risulta affetta da un evidente vizio di motivazione laddove i giudici palermitani si sono limitati (cfr., pag. 3 della decisione in verifica) a richiamare alcune decisioni di questa Corte senza, tuttavia, tener conto e verificare la applicazione dei principi in esse affermati al caso di specie e sottoposto alla loro attenzione.

Ed in effetti, questa stessa Sezione ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che essi siano da considerare economicamente apprezzabili (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 2, 16.3.2018 n. 14.975, Tropea; Cass. Pen., 2, 6.10.2006, Buttiglieri; Cass. Pen., 24.11.2016 n. 52.007, Sembira Nahun; Cass. Pen., 2, 17.1.2013 n. 5.837, Brignone).

Si è trattato, nelle fattispecie esaminate nella suindicate decisioni, di assenze ripetute o reiterate ovvero, anche, della percezione della retribuzione per l'intero a fronte di una prestazione lavorativa effettuata per un periodo prolungato con un orario inferiore o ridotto.

La Corte territoriale, traendo spunto da queste sentenze, ha correttamente ribadito che, per l'appunto, l'"apprezzabile" pregiudizio non equivale a "rilevante" pregiudizio ed ha condiviso la affermazione secondo cui "anche l'indebita percezione di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa,

costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica ..." (cfr., ivi).

Nel far questo, tuttavia, non ha considerato se, ed in che misura, il principio di diritto richiamato in premessa poteva essere invocato nel caso concreto laddove il dato obiettivo emerso nel corso della istruttoria dibattimentale aveva consentito di accertare la assenza dello (omissis) dal posto di lavoro (per essere egli contestualmente presente negli uffici comunali di via (omissis) e, poi, di (omissis)) certamente verso la fine della sua giornata lavorativa.

Come accennato, infatti, il teste (omissis) aveva verificato la presenza dei manifestanti presso gli uffici di via (omissis) alle ore 12,30 e gli operanti avevano identificato lo (omissis) presso gli uffici di (omissis) dove si erano recati dopo le 13,30, orario in cui la sentenza di primo grado colloca il loro accesso in via (omissis).

Ecco, allora, che la "apprezzabilità" del pregiudizio cagionato all'ente andava verificata alla luce di una assenza dal lavoro che, considerato l'orario di servizio di quel giorno per lo (omissis), avrebbe potuto essere anche non di molto superiore all'ora e mezza-due ore.

5. Per altro verso, pur a fronte di quanto dedotto con l'atto di appello, la Corte palermitana si è limitata a far presente che l'allontanamento dal posto di lavoro non era stato autorizzato e che le mansioni dello (omissis) non comprendevano la rappresentazione del disagio dei dipendenti per la mancata retribuzione.

Non ha considerato, invece, le ulteriori implicazioni derivanti non (sol)tanto dalle ragioni che avevano determinato l'allontanamento del ricorrente (certamente non "attestato" dal cartellino marcatempo e, comunque, non autorizzato) ma, in realtà, dallo stesso "fatto" dell'essersi egli portato presso gli uffici comunali ovvero, in realtà, presentatosi al cospetto dei rappresentanti dell'ente erogatore del pagamento (ancorché, si deve ritenere, evidentemente "mediato") delle retribuzioni.

In definitiva, quindi, lo (omissis) non aveva fatto nulla per "occultare" la sua assenza dal lavoro ma si era recato presso gli uffici comunali per manifestare, insieme ad altri colleghi, il proprio disagio per il mancato pagamento delle retribuzioni.

Senza scomodare categorie da nessuno invocate (quali la scriminante dell'esercizio del diritto), la Corte di Appello, nell'affrontare le considerazioni sviluppate con l'atto di appello, avrebbe dovuto spiegare come ed in che modo

tale condotta aveva potuto assumere un reale ed effettivo rilievo "ingannatorio" e, per altro verso, come essa poteva ritenersi sorretta dal dolo specifico della fattispecie.


6. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Palermo che procederà ad un nuovo giudizio alla luce delle considerazioni sopra esposte.

P.Q.M.


annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma il 22 novembre 2018

Il Consigliere estensore
Pierluigi Cianfrocca



Il Presidente
Mirella Gervadoro



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 1 MAR. 2019



CANCELLIERE
Claudia Panelli

